

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

dott.ssa Nicoletta Ongania - II^a sez. civile - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n.9987/96 RG promossa con atto di citazione notificato il 27.6.96 da

- MAURO CARLO CARPANELLI con i proc. dom. avv.ti P. Martinello e M. Bettrame

Sen. P. Art.

contro

- RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' S.P.A., in persona dei suoi legali rappresentanti,

Pietro Sfameni e G. Raiteri, con i proc. dom. avv.ti S. Trifiro e B. Minutolo

-convenuta-

OGGETTO: contratto di agenzia.

CONCLUSIONI

per l'attore: come da verbale udienza del 9.12.98

per il convenuto: come da verbale udienza del 9.12.98

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 27.6.96 Mauro Carlo Carpanelli, premesso che in data 26.9.91 la Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. (in seguito, per brevità: R.A.S.) gli aveva conferito incarico a tempo indeterminato di agente principale di Cesano Maderno e comuni limitrofi, premesso altresì che con comunicazione 16.3.92 egli recedeva dal contratto dando alla R.A.S. il dovuto preavviso di 30 giorni, decorrenti dal giorno stesso della comunicazione e premesso infine che con successiva comunicazione 23.3.92 la R.A.S. lo dispensava dal trascorrere in servizio il periodo di preavviso dovutole, dichiarando risolto il contratto di agenzia a far data dal 25.3.92, conveniva in giudizio la R.A.S. chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore di Lire 4.811.563= in restituzione di quanto indebitamente trattenuto in eccesso a titolo di rivalsa e di ulteriori



1528 Cron.
1276 Report.
Art. 314 c.p.c.

termine per il deposito
decorrente dalla

pubblicata e fatti svvi

3 APR. 1999

-attore-



Lire 24.341.018=, ovvero in via subordinata Lire 12.170.509=, a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, il tutto con interessi legali dal dovuto al saldo.

Si costituiva in giudizio la R.A.S. che chiedeva il rigetto delle domande attrici perché infondate in fatto ed in diritto.

Dal momento che la decisione della causa presuppone, da un lato, la soluzione di due distinte questioni giuridiche relative all'*an debeatur* e, dall'altro, un eventuale accertamento del *quantum debeatur* mediante C.T.U. contabile, si è reso opportuno decidere previamente l'*an*, riservando all'eventuale prosieguo del giudizio ogni ulteriore statuizione sul *quantum*.

Pertanto, precisate le conclusioni, la causa è passata in decisione il 27.2.99.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In relazione all'*an* della pretesa, la domanda del Carpanelli è da accogliere sia relativamente al pagamento della rivalsa in misura superiore al dovuto, sia con riferimento alla illegittima mancata corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

A' sensi dell'art.37 c.1 dell'Accordo Imprese Agenti del 16 settembre 1991 "è riconosciuto all'impresa il diritto di rivalsa verso l'agente subentrante per le indennità dovute all'agente cessato". Il Carpanelli non ha mai contestato la sussistenza di tale diritto in capo alla R.A.S. tant'è che, proprio a tale titolo, egli ha corrisposto a quest'ultima la somma di Lire 20.000.000=.

E' invece controverso tra le parti se il minor valore del portafoglio trasferito dall'agente uscente a quello subentrante debba in qualche misura incidere sulla somma dovuta dall'agente subentrante all'impresa, senza che ciò naturalmente influisca sull'entità dell'indennità dovuta dall'impresa all'agente uscente.

Questo giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'istituto della rivalsa, che propriamente regola i rapporti tra agenti ed impresa, nel porre a carico dell'agente subentrante l'onere del rimborso a favore del preponente di quanto questi abbia versato all'agente sostituito, rinviene la sua *ratio* nel presupposto che l'agente

subentrante tragga immediata utilità dal risultato dell'attività svolta dall'agente precedente (Cass. 3.3.79 n.1350).

Per effetto, e nella misura, dell'attribuzione all'agente subentrante del portafoglio formato dall'agente precedente attraverso l'attività di procacciamento e conservazione della clientela, infatti, l'agente subentrante gode dei ricavi di una attività altrui, percependone le relative provvigioni.

Posto dunque che sussiste uno stretto nesso di interdipendenza e proporzionalità tra il valore del portafoglio trasferito e l'entità dei vantaggi economici di cui gode l'agente subentrante e posto altresì che le somme dovute a titolo di rivalsa costituiscono il corrispettivo del godimento dei risultati economici dell'attività altrui, analogo nesso di proporzionalità deve essere riconosciuto anche tra il valore del portafoglio trasmesso e l'entità della rivalsa dovuta dall'agente subentrante all'impresa che abbia corrisposto l'indennità all'agente sostituito (Cass.25.9.91 n.9987. Sul principio generale della proporzionalità tra entità della rivalsa e valore della quota di portafoglio trasferito, cfr. Cass. 22.10.98 n.10510, relativamente al caso di affiancamento di un coagente all'agente in attività).

Non essendo stato contestato dalla R.A.S. quanto dedotto dal Carpanelli circa l'attribuzione di un portafoglio minore rispetto a quello formato dall'agente sostituito, tale circostanza deve ritenersi pacifica; dal momento che l'impresa ha invece preteso trattenere una somma corrispondente all'intero portafoglio formato dall'agente uscente, sussiste in capo al Carpanelli medesimo il diritto alla restituzione di quanto trattenuto in eccesso.

La differenza tra l'indennità complessivamente corrisposta dalla preponente R.A.S. all'agente uscente e l'entità della rivalsa ottenuta dall'agente subentrante Carpanelli non può che rimanere a carico della preponente medesima, in quanto a tale somma corrisponde quella parte di portafoglio che, dismessa dall'agente uscente ma non trasferita all'agente subentrante, costituisce "arricchimento" solo per l'impresa.

L'istituto del preavviso e delle indennità sostitutive è invece disciplinato dall'art.13 dell'Accordo Imprese Agenti del 16 settembre 1991. Ai sensi del secondo comma dell'articolo citato "è in facoltà dell'impresa di rinunciare al preavviso dovutole o di sostituire quello dovuto all'agente, corrispondendo all'agente 1/19 delle provvigioni liquidate nell'esercizio precedente a quello dello scioglimento del contratto ...".

Le parti hanno fornito diverse interpretazioni della disposizione richiamata.

Ritiene il Carpanelli che l'indennità sostitutiva del preavviso debba essere corrisposta dall'impresa preponente anche quando essa sia destinataria della comunicazione di recesso e, in tale veste, rinunci al preavviso dovutole dall'agente; sostiene invece la R.A.S. che la detta indennità debba essere corrisposta solo dalla parte che recede senza preavviso, in favore della parte che detto recesso subisce. Anche in tal caso non può che farsi ricorso alla ratio dell'istituto, oltre che alla interpretazione letterale e sistematica, al fine di correttamente interpretare la portata della norma.

La previsione normativa del termine di preavviso nei contratti recedibili *ad nutum* è comunemente giustificata con l'esigenza di attenuare le conseguenze pregiudizievoli della improvvisa cessazione del rapporto, conseguenze che inevitabilmente si determinano in capo a chi subisce l'improvvisa interruzione per effetto della decisione altrui di esercitare il proprio diritto potestativo di recesso.

Anche il potere di rinunciare al preavviso, previsto dall'art.13 a favore della sola impresa, integra un diritto potestativo il cui esercizio produce una interruzione improvvisa del rapporto, a fronte della legittima aspettativa dell'agente di prosecuzione del rapporto sino alla scadenza del termine di preavviso. Sarebbe irragionevole, in questi casi, negare la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso all'agente che, pur essendo formalmente colui che è receduto dal contratto, è in sostanza colui che subisce l'improvvisa interruzione del rapporto per volontà altrui: ciò in quanto il diritto all'indennità non è legato propriamente al diritto di recesso, bensì alla assenza del preavviso per volontà unilaterale.



Conforta tale interpretazione dell'art.13 la seguente considerazione: quando le parti collettive hanno inteso negare la sussistenza dell'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva in capo alla parte che rinuncia al preavviso, lo hanno espressamente affermato (cfr. l'art.9 dell'AEC del 24.6.81, come modificato dall'accordo di rinnovo del 9.6.88: "la parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva ...", e l'analoga formulazione dell'art.9 dell'AEC del 21.3.84).

(Accordi di Conc. convegni)

Sussiste pertanto in capo al Carpanelli medesimo il diritto alla corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso, ai sensi dell'art.13 dell'Accordo del giugno 1981.

settembre

Per tutti i motivi esposti, ai sensi del comb. disp. degli artt. 278 e 311 c.p.c., senza definire il giudizio, va affermato il diritto del Carpanelli alla restituzione in suo favore delle somme indebitamente trattenute da R.A.S. a titolo di rivalsa, ai sensi dell'art.37 dell'Accordo Imprese-Agenti del 1981, nonché a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso, ai sensi dell'art.13 dell'Accordo citato, pronunciando condanna generica della convenuta al pagamento delle predette somme.

Contestualmente va disposta la rimessione della causa in istruttoria per la liquidazione del quantum debeatur, come da separata ordinanza, riservata al definitivo la pronuncia sulle spese di lite.

P.Q.M.

021530

il Pretore, non definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, così decide:

- in accoglimento della domanda attrice, condanna R.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a Mauro Carlo Carpanelli quanto indebitamente trattenuto a titolo di rivalsa, nonché a pagare al medesimo l'indennità sostitutiva del preavviso;
 - rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza resa in data odierna, per la quantificazione degli importi dovuti;
- Spese al definitivo.

Milano 23.4.99

IL PRETORE

Castello

5000
40.000
1031 L. Reg. L. 250.000
TOTALE L. 295.000

CAUSA n.9987/96 RG

La presente sentenza è stata resa pubblica mediante deposito in cancelleria oggi 23 APR. 1999


IL CANCELLIERE

[Signature]



UFF. REGISTRO ATTI GIUDIZ.
E AMMENDI DI MILANO
REGISTRATO IL 13.05.99
N. 021472 SERIE: 4A
PREVIO PAGAMENTO
DI LIRE: 298.000
DUECENTONOVANTOTTO MILA

AL CONCESSIONARIO PER LA
RISCOSSIONE
MOD. R.P.N. 21530



IL DIRETTORE
G. M. LAZZARINI